

Gli editori on line devono iscriversi al ROC?

Dal 1° Gennaio 2017 i "**quotidiani on line**" devono essere **registrati in Tribunale e al ROC** (Registro degli Operatori di Comunicazione) mentre per le "**testate periodiche on line**" resta valida la **soglia di 100.000 €** di fatturato (articolo 3-bis, comma1, d.lgs.63/2012)

Con la legge n. 198 del 26/10/2016, infatti, è stato **modificato l'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62**, dove al **comma 3 bis** viene inserita la **definizione di "quotidiano on line"** con caratteristiche e relativi obblighi.

Le imprese editrici che editano quotidiani on line sono tenute a **registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale** competente e successivamente a **trasmettere la domanda di iscrizione al ROC**. A questi editori non si applica quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012, come convertito dalla legge n. 103/2012

Categoria

[ROC - Registro unico degli Operatori di Comunicazione](#)

Source URL: <https://www.old.corecomabruzzo.it/FAQ/gli-editori-on-line-devono-isciversi-al-roc>

List of links present in page

- <https://www.old.corecomabruzzo.it/FAQ/gli-editori-on-line-devono-isciversi-al-roc>
- <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astat%3Alegge%3A2001-03-07%3B62%21vig=>
- <https://www.old.corecomabruzzo.it/faq/roc-registro-unico-degli-operatori-comunicazione>